Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

Istat Istituto Nazionale di Statistica

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RIFORME DELLA PA

PNRR - M1C1-Inv. 2-Sub-Inv. 2.2.4
CUP N. H59B23000020006

CONTRATTO

Indice

Art. 1 - Norme regolatrici 4
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine 5
Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione 5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo 5
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti 6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche 8
Art. 8 - Subappalto 9
Art. 9 - CCNL 9
Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario 9
Art. 11 - Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 10
Art. 12 - Monitoraggio in itinere e azioni correttive 11
Art. 13 - Garanzia definitiva 12
Art. 14 - Penali 12
Art. 15 - Risoluzione 13
Art. 16 - Recesso 14
Art. 17 - Forza maggiore 14
Art. 18 - Patto di Integrità 15
Art. 19 - Pantouflage-revolving doors 16
Art. 20 - Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito 16
Art. 21 - Brevetti, diritti d'autore e manleva 16
Art. 22 - Obblighi di riservatezza 17
Art. 23 - Trattamento dei dati personali 17
Art. 24 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali 19
Art. 25 - Foro di competenza 24
Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali 24

CONTRATTO

Trattativa Me.PA. - ID 4777537

Affidamento del servizio di RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RIFORME DELLA PA, nell'ambito del PNRR - Progetto Progettazione ed implementazione di un sistema integrato di rilevazioni ed elaborazioni statistiche a supporto delle azioni di semplificazione della PA - Missione M1 - Componente C1 - Investimento 2 – Sub-Investimento 2.2.4 - Amministrazione Titolare Dipartimento Funzione Pubblica, finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*
CUP N. H59B23000020006
CIG N. B4D71CB4B3

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/455/2025 del 27/02/2025 (di seguito per brevità anche **"Committente"** o "**ISTAT**")

E

la Società **TP INFINITY ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via di Priscilla, n. 101 – CAP 00199, capitale sociale Euro 120.000,00 - P.IVA 03780391003, in persona del Procuratore Speciale dott. Danilo Melle, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto di nomina del 21/03/2025 autenticato dal notaio in Roma, dott. Claudio Iovieno, repertorio n. 6363, raccolta n. 3871 (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Affidatario**")

PREMESSO CHE

a. con Determinazione n. DAC/203 del 01/04/2025, l'ISTAT ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per affidamento diretto per il servizio di Rilevazione sulla percezione delle famiglie rispetto alle riforme della PA;

b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e alle condizionalità ed ai requisiti della misura PNRR oggetto del contratto;

c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta, il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione di offerta.
2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
   I. dal Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con particolare riferimento al c.d. *"Do not significant harm principle*" (DNSH), dal Reg. (UE) 2020/852;
   II. dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *"Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*
   III. dal *Council Implementing Decision* (CID) - Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia e l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (PNRR);
   IV. dagli Operational Arrangements (OA) del 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia;
   V. da ogni altro Regolamento e/o disposizione adottati in ambito PNRR;
   VI. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
   VII. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"* (nel seguito denominato "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
   VIII. da quanto disposto dalle "Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione", ove compatibili.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di Rilevazione sulla percezione delle famiglie rispetto alle riforme della PA, così come descritto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine

1. Il **Responsabile Unico del Progetto** (**RUP**) è il dott. Stefano Menghinello, email menghine@istat.it.
2. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è la dott.ssa Paola Antenucci, email paola.antenucci@teleperformance.com.
3. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.
4. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
5. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il RUP/DEC, se nominato, dovrà rapportarsi con la competente struttura dell'ISTAT:
   - Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali (DIAE), Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma.

Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 3 (tre) mesi di cui n. 1 per le attività preliminari.
2. Il Contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del RUP/DEC, se nominato.
3. I termini sopra indicati sono perentori e funzionali a garantire il rispetto dei tempi di realizzazione di milestone e target del PNRR, in coerenza con il cronoprogramma.
4. Il Contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
5. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
6. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
8. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo

1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € 139.500,00 (euroCentotrentanovemilacinque-cento), oltre IVA in misura di Legge. Non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio

e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.

3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base all'indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (NIC), pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").
4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del Contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice - se richiesta dall'Impresa - è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
   Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

1. Il presente Contratto di appalto è finanziato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui deriva l'obbligo delle parti di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del citato Reg. UE 2021/241.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
   - tutti i pagamenti saranno effettuati previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP/DEC, se nominato, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
   - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
3. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
   a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP-Servizio AST ed al RUP/DEC, se nominato, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
   b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il RUP/DEC, se nominato, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
   c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta

Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.

4. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.
5. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato *.xml*), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

6. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e la riconducibilità della fattura al presente Contratto, nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento e l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato , le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
   a. il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
   b. il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
   c. il Codice identificativo gara (CIG): B4D71CB4B3
   d. il Codice unico di progetto (CUP): H59B23000020006
   e. la seguente prenotazione di budget: 1100001551

f. l'oggetto della fattura
g. il periodo di riferimento della prestazione
h. l'indicazione delle quantità e della tipologia di prestazioni / interviste fatturate ed il relativo prezzo
i. l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split payment*
j. il titolo dell'intervento PNRR: Rilevazione sulla percezione delle famiglie rispetto alle riforme della PA, prevista nell'ambito del Progetto PNRR CUP H59B23000020006 - Missione M1 "Digitalizzazione innovazione competitività cultura e turismo" - Componente C1 "Digitalizzazione innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione" - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"- Sub-Inv. 2.2.4 "Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione", finanziato da parte dell'Unione Europea - Next Generation EU
k. codificazione contabile PNRR: CE.07527-2 (Fondo Istat per il Progetto specifico)

7. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.
8. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.
9. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
10. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG e CUP sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
11. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
12. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a completamento delle attività richieste.

Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà

di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "Risoluzione".

3. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso il luogo specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche.
4. L'Affidatario è obbligato:
   a. per le condizionalità proprie del PNRR, al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali, in coerenza con quanto previsto dal cronoprogramma procedurale della Misura, nonché dei Milestone (obiettivi qualitativi) e dei Target (obiettivi quantitativi) di Progetto, fornendo degli output o dei prodotti relativi alla conclusione delle attività. Tale procedura sarà soggetta a monitoraggio e verifica di conformità da parte del Committente, per valutare il corretto avanzamento delle attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto e per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive e/o l'applicazione di penali sanzionatorie, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e nel presente Contratto;
   b. per gli ulteriori requisiti propri del PNRR, al rispetto dei requisiti, ove previsti, relativi al rispetto del tagging climatico, del tagging digitale, del principio del DNSH e dei principi trasversali relativi alla misura di cui al presente Contratto, così come indicato nei documenti progettuali. Tale procedura sarà soggetta a monitoraggio e verifica di conformità da parte del Committente, per valutare il corretto rispetto dei target associati al Progetto e per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive e/o l'applicazione di penali sanzionatorie, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche e nel presente Contratto.

Art. 8 - Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 9 - CCNL

1. L'Affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale: Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni esclusivamente personali nel settore delle ricerche di mercato Codice alfanumerico: CCNL V172.

Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto vincola l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. Per le prestazioni richieste, l'Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato secondo quanto eventualmente indicato nella documentazione della procedura.
4. È a carico dell'Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L'Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. L'Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

Art. 11 - Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del Decreto-Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni[1] necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.
   L'Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISTAT - uno schema di organizzazione che dia

[1] **Calcolo della quota del 30 per cento**
L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.
Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30% componendolo con il 20% di giovani e il 10% di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.
Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30% di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36 anni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 47, comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:
   1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
   2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.
L'Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.
Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.

2. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DL n. 77/2021, l'Affidatario ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell'offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 e del DPCM 7 dicembre 2021, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, produce ad ISTAT una *"Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità"* con la quale il Legale Rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'articolo rubricato "Penali" del presente Contratto.
5. L'Affidatario deve assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici, ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e all'articolo 9 punto 4 del D.L. n. 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di ISTAT.

Art. 12 - Monitoraggio in itinere e azioni correttive

1. Il RUP/DEC, se nominato, provvede al monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività, anche attraverso la richiesta dell'eventuale ulteriore documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto in considerazione compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali, della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni contrattuali, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria alla rendicontazione del Progetto, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero alle eventuali richieste pervenute da quest'ultima.

2. Con particolare riferimento al rispetto del principio del DNSH, saranno oggetto di specifica verifica da parte del RUP/DEC, se nominato, le attestazioni e dichiarazioni eventualmente previste dal Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche.
3. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti avviene secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche ed eventualmente dettagliato dal RUP/DEC, se nominato.
4. Ferme le ipotesi di applicabilità delle penali di cui al presente Contratto, ove si verifichino scostamenti dal corretto avanzamento delle attività, il RUP/DEC, se nominato, informa l'Affidatario comunicando, altresì, le pertinenti azioni correttive ed impartendo le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire la corretta esecuzione mediante ordini di servizio.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell'ISTAT, rilasciata da Coface mediante garanzia fideiussoria avente numero 2427910, con scadenza il 06/12/2025, del valore di € 6.975,00 (EuroSeimilanovecentosettantacinque/00). Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 14 - Penali

1. Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
   a) all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardato adempimento alle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche;
   b) allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) nel caso di inosservanza di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021 dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
   c) allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
2. In deroga all'art. 126, comma 1 del Codice, le penali dovute per inadempimenti relativi a contratti finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC non possono superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
4. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.

5. In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista.
6. Qualora dagli inadempimenti di cui al presente articolo derivi la revoca o la riduzione del finanziamento PNRR, l'ISTAT agirà in rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

Art. 15 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
   a. modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
   b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
   c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
   d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Altresì, l'ISTAT risolve il contratto di appalto qualora:
   a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
   b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP/DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.
8. Il mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali e della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni previste dalla documentazione d'appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
9. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 16 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione",* l'ISTAT può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 17 - Forza maggiore

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("*Eventi di Forza Maggiore*"),

quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("*la Parte Interessata*") prova tutte le seguenti condizioni:

a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice Civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

Art. 18 - Patto di Integrità

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del

Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.

2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "*Patto di Integrità*" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Contratto.

Art. 19 - Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il *"Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISTAT"* consultabile sul sito web dell'ISTAT nella sezione: Amministrazione Trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Brevetti, diritti d'autore e manleva

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la prestazione oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a

propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale

informativa è contenuta nell'allegato denominato "*Informativa sul trattamento dei dati personali*".

2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
   - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta ""*Informativa sul trattamento dei dati personali*" anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
   - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte;
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo "*Nomina responsabile trattamento dati personali*".
4. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, l'Affidatario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – l'Affidatario, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione Europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa *Binding Corporate Rules* - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. L'Affidatario dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate –abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
5. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell'Affidatario.
6. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta

dell'Affidatario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 24 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. L'Affidatario/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma Statistico Nazionale, nell'ambito dell'Indagine in considerazione.
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono: le imprese / gli individui residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
   a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
   b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate nel Contratto e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone dallo stesso autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di Legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

d. autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo "*persone autorizzate*"):
   - definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
   - assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
   - impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
   - vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
   - assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
e. garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto;
f. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
g. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
h. su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del medesimo Regolamento UE;
i. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE in conformità a quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 paragrafo 4 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal Responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. Qualora per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tale/i operatore/i Responsabili del trattamento (nel seguito del presente articolo "sub-Responsabili del trattamento" per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.
   Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del Trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti; Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Responsabile inziale del trattamento la penale di cui all'articolo "*Penali*" e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il Contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del

Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.

12. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A al D.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
    - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
    - fornisca le informazioni di cui al precedente comma e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
    - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
    - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;
    - assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
13. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
14. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle

misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo sulle Penali e diffiderà l'Affidatario ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "*Responsabile della protezione dei dati*", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*".
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

24. Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
25. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali

1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall'Affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Affidatario

TP Infinity Italia S.p.A. a socio unico
Procuratore Speciale

Firmato digitalmente da:
Danilo Melle
Firmato il 10/04/2025 10:17
Seriale Certificato: 4362222
Valido dal 20/03/2025 al 20/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

per l'ISTAT
Direttore DCAP
Roberta Piagneri
.....*

Firmato digitalmente da: Roberta Piagneri
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 10/04/2025 12:49:03

*) *Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"*

Il sottoscritto Danilo Melle, in qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni

e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine, Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 – Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario, Art. 11 - Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, Art. 12 - Monitoraggio in itinere e azioni correttive, Art. 13 - Garanzia definitiva, Art. 14 - Penali, Art. 15 – Risoluzione, Art. 16 - Recesso, Art. 17 - Forza maggiore, Art. 20 - Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito, Art. 21 - Brevetti, diritti d'autore e manleva, Art. 22 - Obblighi di riservatezza, Art. 23 - Trattamento dei dati personali, Art. 24 - Nomina Responsabile trattamento dei dati personali, Art. 25 - Foro di competenza, Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

TP Infinity Italia S.p.A. a socio unico
Procuratore Speciale

Firmato digitalmente da:
Danilo Melle
Firmato il 10/04/2025 10:18
Seriale Certificato: 4362222
Valido dal 20/03/2025 al 20/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 4777537

Offerta Economica relativa a

Descrizione RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RIFORME DELLA PA CUP H59B23000020006

RdO nr. 4777537

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		
Ufficio	DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO - DCAP-PUNTO ORDINANTE		
Codice fiscale	80111810588	**Codice univoco ufficio**	KJBNQY
Indirizzo sede	Via cesare balbo 16		
Città	Roma		
Recapito telefonico	+390647362731		
Email	SARA.ZACCARIA@ISTAT.IT		
Punto ordinante	SARA ZACCARIA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

TP Infinity Italia SPA A SOCIO UNICO

Partita IVA

03780391003

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 10/12/2024

Nome	Valore
Valore offerto	139500

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto	L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Procedura Finanziata con Fondi PNRR	Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.	L'operatore Economico dichiara, per in sussistenza di forme di controllo e/o collegamento, di aver formulato autonomamente l'offerta allegando alla presente dichiarazione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Allegato 14

RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RIFORME DELLA PA

PNRR - M1C1-Inv. 2-Sub-Inv. 2.2.4
CUP N. H59B23000020006

SPECIFICHE TECNICHE

Allegato 14

SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto e requisiti generali del servizio richiesto al Fornitore a supporto della rilevazione statistica sulla percezione delle famiglie rispetto ai servizi della PA

Premessa

La presente nota illustra gli obiettivi, il quadro normativo di riferimento, le caratteristiche tecniche, le modalità ed i tempi di esecuzione, nonché i requisiti minimi necessari per il servizio inerente la conduzione, la gestione e il monitoraggio di interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interview) per la realizzazione di una indagine su un campione di famiglie avente per oggetto la rilevazione del grado di consapevolezza e soddisfazione dei cittadini rispetto alle riforme della PA previste dal PNRR.

La struttura dell'Istat di riferimento per l'indagine è la Direzione Centrale per l''Analisi e la Valorizzazione nell'area delle Statistiche Economiche e per i Fabbisogni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (DVSE), con il supporto della Direzione Centrale per la Raccolta Dati (DCRD).

Il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire l'hardware e il software necessari alla gestione delle rilevazioni, inclusi il sistema CATI e i questionari elettronici; dovrà inoltre garantire la copertura dei servizi offerti fino alla chiusura dei lavori, impegnandosi ad effettuare il numero di interviste complete stabilito dall'Istat.

1. Obiettivi e quadro normativo di riferimento

L'obiettivo dell'indagine è rilevare le opinioni (giudizi, aspettative e grado di soddisfazione) dei cittadini in rapporto ai servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione (PA), con particolare riguardo a quelli oggetto di misure di semplificazione previste dal PNRR.

La rilevazione rientra tra le finalità conoscitive dell'"Indagine sul carico amministrativo per i cittadini", inclusa nel Piano Statistico Nazionale (PSN) in vigore (codice PCM-00044) con ente titolare Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istat nel ruolo di supporto metodologico e realizzazione di alcune fasi dell'indagine.

La realizzazione della rilevazione è inoltre prevista e finanziata nell'ambito delle attività programmate per l'investimento "Progettazione ed implementazione di un sistema integrato di rilevazioni ed elaborazioni statistiche a supporto delle azioni di semplificazione della PA" (CUP H59B23000020006), incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" - Sub-investimento 2.2.4 "Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione", di cui l'Istat è soggetto attuatore sulla base di un Accordo per il monitoraggio e l'esecuzione di questo investimento sottoscritto a maggio 2023 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di soggetto titolare dell'investimento.

Il Fornitore è chiamato a contribuire all'indicatore di output denominato "Numero di indagini campionarie realizzate" associato all'investimento PNRR. In particolare, la realizzazione di interviste CATI per la rilevazione sulla percezione dei cittadini rispetto alle riforme messe in atto e al rapporto con la PA rientra tra le attività previste dal documento progettuale che costituisce parte integrante dell'Accordo, risultando inclusa nell'ambito della macro-attività 2, denominata "rilevazione, acquisizione ed integrazione dei dati" associata ai milestones 4,

5, 6 e 7.
Il Fornitore è tenuto inoltre a rispettare tutti i requisiti e le prescrizioni previste dalla normativa e dalle circolari attuative definite a livello nazionale per i soggetti economici coinvolti in progetti a finanziamento PNRR, con particolare riguardo al rispetto dei principi trasversali che devono essere soddisfatti dal progetto PNRR:
Do not significant harm (DNSH) – Coerentemente con i contenuti della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, allegata alla Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF, l'investimento di cui l'Istat è soggetto attuatore rientra nella tipologia "Regime 2" – L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH, pertanto il Fornitore dovrà assicurare che la conduzione delle interviste sarà realizzata esclusivamente su supporto digitale, evitando al massimo l'utilizzo di carta.
Clima e Digital – Rispetto alla tematica digitale, l'intervento prevede la creazione di un sistema centralizzato di rilevazione dei tempi per le procedure a più alto impatto per i destinatari. Il sistema di acquisizione dei dati sui tempi effettivi di attraversamento delle procedure sarà sviluppato in modo da sfruttare le potenzialità, in termini di automazione dei processi, già presenti nei sistemi di protocollo e di gestione documentale in uso presso le amministrazioni. Ciò faciliterà l'adozione e lo sviluppo di strumenti digitali all'interno delle PA coinvolte nel processo. Non sono previsti tagging diretti rispetto al vincolo climatico, che non sarà intercettato nello sviluppo della misura. Il Fornitore dovrà in particolare essere dotato di idonee certificazioni a livello tecnologico ed ambientale (EMAS, UNI EN ISO 14001), inoltre nell'acquisto di nuove apparecchiature informatiche o dispositivi digitali per realizzare le attività richieste dovrà adeguarsi alla classe energetica richiesta per i progetti PNRR (energy star o equivalente)
Divari territoriali – La raccolta dei dati, che costituisce l'oggetto principale del Servizio richiesto al Fornitore, interesserà tutto il territorio nazionale tramite l'impiego di un campione di famiglie rappresentativo anche rispetto al territorio. Le stime finali elaborate dall'Istat a partire dai risultati della rilevazione saranno rese pubbliche anche con un dettaglio territoriale (macro-ripartizioni territoriali) al fine di fornire un contributo conoscitivo sulle opinioni e valutazioni espresse dai cittadini rispetto ai servizi della PA anche in termini di analisi di eventuali differenziali territoriali.
Parità di genere e valorizzazione dei giovani – Le informazioni raccolte dalla rilevazione saranno inoltre elaborate in stime finali fornendo un dettaglio anche a livello di genere e di età degli intervistati, consentendo così l'analisi delle valutazioni espresse dai cittadini rispetto ai servizi della PA e alle misure di semplificazioni previste dal PNRR in funzione di queste caratteristiche della popolazione. Il Fornitore è tenuto a rispettare la parità di genere e la valorizzazione dei giovani nell'esecuzione del servizio, con particolare riguardo all'assunzione di nuove risorse per realizzare il servizio richiesto.

2. Caratteristiche tecniche della rilevazione

La metodologia di indagine prevede la realizzazione di 5.000 interviste con tecnica CATI su un campione di famiglie distribuito sul territorio nazionale e stratificato a livello territoriale. La lista delle famiglie da sottoporre ad intervista sarà rilasciata al Fornitore prima dell'avvio della rilevazione ed avrà una numerosità pari a 30.000 unità. In particolare, verranno forniti 6 contatti utilizzabili per ogni intervista richiesta (sestina) al fine di consentire al Fornitore di sostituire le famiglie campione per le quali il recapito telefonico è errato o si registri un rifiuto all'intervista rispettando l'ordine di priorità definito da Istat. Si segnala che la lista

delle famiglie fornite da Istat potrebbe risultare incompleta per quanto riguarda l'indicazione di un contatto telefonico utile. A ciascuna famiglia selezionata sarà somministrato telefonicamente un questionario composto da domande qualitative in numero pari a circa 25 per una durata media dell'intervista stimata in 20 minuti. Il questionario elettronico CATI è quello sviluppato dal Fornitore sulla base del questionario cartaceo e relative specifiche tecniche fornite dall'Istat all'avvio delle attività.

3. Modalità e termini di esecuzione del servizio e requisiti minimi

I servizi richiesti al Fornitore sono di seguito sinteticamente illustrati. Tutte le attività dovranno essere realizzate e completate entro un tempo massimo di tre mesi. In particolare, sono previste due distinte fasi:

- Progettazione del servizio, della durata massima di un mese
- Realizzazione delle interviste e trasmissione dei dati ad Istat della durata massima di due mesi

Il monitoraggio delle attività previste per il corretto e tempestivo espletamento del servizio sarà realizzato in itinere e prevede le seguenti tre fasi:

- Al completamento della fase di progettazione ed entro al massimo un mese dall'avvio del contratto con l'obiettivo di verificare la piena funzionalità del sistema di rilevazione e la corretta formazione dei rilevatori
- Entro il primo mese dall'avvio della rilevazione con l'obiettivo di verificare la realizzazione di almeno il 30% di quelle interviste complete richieste
- Al termine del periodo di realizzazione delle interviste, e comunque entro un tempo massimo di due mesi dalla data di avvio della rilevazione, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di rilevazione anche al fine dell'eventuale applicazione delle penali previste.

Le interviste dovranno essere somministrate esclusivamente con il sistema CATI predisposto dal Fornitore del servizio. Il questionario elettronico CATI sarà sviluppato dal Fornitore sulla base del questionario fornito dall'Istat. Il questionario CATI dovrà essere conforme a quello fornito dall'Istat e seguirne tutte le specifiche tecniche. Il questionario dovrà essere analizzato e sviluppato tramite l'utilizzo dei principali software presenti sul mercato, in modo da garantire la perfetta funzionalità dello stesso nel rispetto di tutte le specifiche tecniche fornite. Il questionario dovrà essere sviluppato e rilasciato all'Istat per i test funzionali almeno 5 giorni prima dell'avvio della rilevazione, in modo da consentire la correzione di eventuali malfunzionamenti. Il sistema CATI dovrà gestire, tra le altre informazioni, la data, l'ora ed i minuti di inizio e chiusura dell'intervista, l'esito del contatto ed i motivi dell'interruzione ed i motivi del rifiuto. Il sistema CATI dovrà consentire sia l'interruzione definitiva dell'intervista sia l'interruzione temporanea con successiva ripresa della stessa. Il sistema CATI, in fase di chiusura intervista, avvertirà l'intervistatore della completezza della stessa.

Dal momento dell'avvio delle attività il Fornitore avrà fino ad un massimo di un mese per terminare lo sviluppo del sistema CATI e rilasciare il questionario elettronico in lingua italiana (ed in tedesco limitatamente alle famiglie residenti nella provincia di Bolzano) nonché per completare le altre attività di carattere organizzativo e formativo, entrambe a carico del Fornitore. Tale periodo includerà 3 giorni per le verifiche di conformità effettuate da Istat. In tale periodo si concentreranno, inoltre, le attività di formazione degli intervistatori e della progettazione, sviluppo ed implementazione del software per il sistema di monitoraggio.

Al termine del periodo di progettazione del servizio inizierà il periodo di raccolta dei dati. La

rilevazione si svolgerà esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana, sabato incluso; in particolare, le interviste CATI sono somministrate effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 16:00. Il Fornitore potrà somministrare le interviste in orari e giorni diversi da quelli suddetti solo qualora siano stati fissati appuntamenti direttamente dalle famiglie campione.
La gestione e i tempi di esaurimento delle eventuali code saranno concordati con l'Istat.
Il Fornitore si impegnerà ad effettuare il numero di interviste complete stabilito dall'Istat. A titolo indicativo, sulla base dell'esperienza maturata in analoghe rilevazioni, si segnala che il tempo medio per la somministrazione del questionario CATI è di 20 minuti. L'intervista sarà considerata completa solo dopo avere acquisito i dati relativi all'integrale somministrazione di tutte le sezioni del questionario, secondo il percorso di compilazione definito da Istat. Qualora non fosse possibile il completamento dell'intervista con un solo contatto telefonico, si potrà procedere con ulteriori contatti telefonici utilizzando i recapiti di telefonia fissa o mobile, forniti o reperiti dal Fornitore nel corso di un precedente contatto. Il Fornitore dovrà garantire la copertura dei servizi offerti fino alla chiusura dei lavori, secondo lo schema di calendario definitivo fornito dall'Istat al momento dell'inizio dei lavori.
Il rapporto tra Istat e il Fornitore si intende concluso alla completa consegna dei dati relativi alle interviste effettuate previste dalla fornitura, secondo gli standard decisi dall'Istat, o al termine del periodo di rilevazione qualora non sarà stato raggiunto il numero di interviste complete stabilito. Le date di inizio e di fine dei lavori dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra le parti.
L'esportazione e la trasmissione dei microdati dovrà poter essere effettuata esclusivamente secondo le modalità e i tracciati record che saranno definiti dall'Istat. La reportistica dovrà contenere: gli indicatori di monitoraggio utili a seguire l'andamento della rilevazione; indicatori sul numero di interviste effettuate; il numero di tentativi di contatto; il numero di nominativi con esito negativo per motivo della mancata partecipazione; tasso di mancata risposta; tasso di rifiuto, etc. Saranno forniti ad inizio dei lavori ulteriori specifiche sul set di indicatori da produrre. Dovranno inoltre essere prodotte giornalmente le distribuzioni di frequenza di tutte le variabili del questionario. Tutte le informazioni relative ai contatti, agli esiti (provvisori o definitivi) e alle informazioni acquisite tramite questionario dovranno essere quotidianamente archiviate e storicizzate e sono parte integrante della reportistica e dovranno essere trattate in conformità con le norme vigenti sulla privacy e sulla tutela del segreto statistico.

4. Costi e penali

L'Istat ha stimato per il presente contratto un corrispettivo totale pari a 139.500 euro (esclusa IVA) inclusivo di tutti i servizi richiesti al Fornitore. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a completamento delle attività richieste. In particolare, il corrispettivo contrattuale stimato per ciascuna intervista completa è pari a 16 euro (esclusa IVA) e il corrispettivo contrattuale stimato per i servizi connessi e strumentali (componente fissa) è pari a 59.500 euro, iva esclusa.
Per quanto riguarda la quantificazione del costo dell'intervista completa (16 euro iva esclusa) si è tenuto conto sia della durata media dell'intervista, stimata sulla base del numero dei quesiti richiesti in 20 minuti, sia del costo unitario delle interviste al minuto, posto pari a 0,80 euro. Questo costo delle interviste al minuto è stato a sua volta stimato tenendo conto sia di quanto previsto dagli accordi di categoria per il costo orario dell'intervistatore (ASSIRM), sia di altri parametri, che includono oltre al mark up per l'azienda: il tempo di apertura e

chiusura della chiamata, la redemption delle chiamate, le pause previste per gli intervistatori e i costi gestionali di tipo corrente.
La penale relativa al mancato raggiungimento del numero complessivo di 5.000 interviste ha un carattere di progressività.
A tale scopo si definiscono i seguenti indicatori:
- Numero di interviste richieste da Istat: 5.000;
- Numero di contatti forniti da Istat: 30.000;
- Numero di contatti forniti da Istat compresi nella sestina: 6;
- Numero di interviste complete: # interviste complete;
- Numero di sestine senza interviste con almeno 4 contatti telefonici errati o inesistenti: #sestine incomplete;

Tasso di Completezza percentuale:

$$TC(\%) = 100 \times \frac{\#\text{interviste complete}}{5.000 - \#\text{ sestine incomplete}}$$

Dato il TC(%) registrato nella rilevazione arrotondato per intero si ha:
TC(%) ≥ 97%, nessuna penale;
97% > TC(%) ≥ 90%, la penale prevista è pari a 100 euro per ogni punto percentuale;
90% > TC(%) ≥ 80%, la penale prevista è pari a 250 euro per ogni punto percentuale;
80% > TC(%) ≥ 70%, la penale prevista è pari a 500 euro per ogni punto percentuale;
70% > TC(%) ≥ 63%, la penale prevista è pari a 750 euro per ogni punto percentuale;

5. Privacy e sicurezza informatica dei dati
In merito alla sicurezza dei dati, il Fornitore del Servizio deve garantire che l'infrastruttura messa a disposizione per l'erogazione dei servizi risponda almeno ai seguenti requisiti minimi di sicurezza fisica e logica:
- accesso controllato ai sistemi hardware (server, apparati di rete) a supporto del servizio;
- accesso degli addetti alle postazioni e agli applicativi utilizzati attraverso credenziali (login/password);
- funzionalità di logging degli accessi alle postazioni e agli applicativi;
- protezione della rete interna verso gli accessi alla rete pubblica attraverso l'utilizzo di apparati firewall.
Il sistema utilizzato per la raccolta dei dati dovrà garantire la rispondenza al GDPR di cui al regolamento EU 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sicurezza dell'informazione e privacy mediante la progettazione di soluzioni che rispettino i principi di "privacy by design e by default" progettando ed implementando misure tecniche ed organizzative documentate, necessarie all'erogazione del servizio. In particolare, gli intervistatori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni impartite dal responsabile per il trattamento dati.

PATTO DI INTEGRITÀ

Rilevazione sulla percezione delle famiglie rispetto alle riforme della PA – Trattativa diretta n. 4777537 dell'Istituto Nazionale di Statistica CUP N. H59B23000020006

tra
l'Istituto Nazionale di Statistica
e
la Società TP Infinity Italia S.p.a. a socio unico (di seguito denominata Società),
sede legale in Roma, via di Priscilla n 101 codice fiscale/P.IVA 03780391003, rappresentata da Gabriele Albani in qualità di Legale Rappresentante

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il P.T.P.C 2014-2016 dell'Istituto Nazionale di Statistica, adottato in data 10 settembre 2014;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- ulteriori provvedimenti in materia di anticorruzione richiamati nella documentazione della procedura,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data Roma, 6/12/2024

Per la società:
TP Infinity Italia S.p.a. a socio unico
(il legale rappresentante)

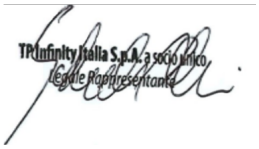

Firmato digitalmente
da: GABRIELE
ALBANI
Data: 06/12/2024
13:39:26

_____
(firma)

Domanda 1. **Dichiarazione Familiari conviventi**
Si chiede, visto l'importo dell'affidamento, inferiore ai 150.000 euro, se la richiesta delle dichiarazioni dei familiari conviventi dei soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., sia un refuso oppure nel caso siano dovute se è possibile per il Legale rappresentante rendere una dichiarazione unica con l'elenco di tutti i soggetti e dei loro rispettivi familiari conviventi.

Risposta 1. Si conferma che la richiesta dei familiari conviventi è un banale refuso. Pertanto le dichiarazioni non sono necessarie.

Domanda 2. **DGUE - mancanza del file Request.xml**
si segnala la mancanza tra la documentazione di gara del file “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 2 del Disciplinare di gara, sulla base del quale si deve compilare la “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

Si chiede cortesemente, quindi, di caricare il file o di indicare se è possibile presentare un DGUE, compilato autonomamente, in pdf.

Risposta 2. Così come previsto sul Disciplinare di gara al punto 12.1, “*In caso di impedimenti, l’operatore economico dovrà caricare a Sistema il Documento di gara unico europeo in formato .pdf, compilato in tutte le parti pertinenti e sottoscritto con una firma digitale dal Legale Rappresentante dell’impresa*”. Pertanto è possibile presentare un DGUE, compilato autonomamente, in formato *pdf*

ID Negoziazione: 4777537 - RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RI...

Stato Rdo: **Pubblicata**

Dettaglio Richiesta chiarimenti

La funzionalità permette la visualizzazione del dettaglio di una richiesta di chiarimenti.

Dichiarazione Familiari conviventi

MESSAGGI
Ricevuta da ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
04/12/2024

()

Si conferma che la richiesta dei familiari conviventi è un banale refuso.
Pertanto le dichiarazioni non sono necessarie.

Ricevuta da ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

04/12/2024

()

Inviata da TP Infinity Italia SPA A SOCIO UNICO 03780391003

02/12/2024

()

Risposta

Normale

Inserisci la risposta...

Paragrafi: 1, Caratteri: 24/30000

INVIA

ID Negoziazione: 4777537 - RILEVAZIONE SULLA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE RISPETTO ALLE RI...

Stato Rdo: **Pubblicata**

Dettaglio Richiesta chiarimenti

La funzionalità permette la visualizzazione del dettaglio di una richiesta di chiarimenti.

DGUE - mancanza del file Request.xml

MESSAGGI
Ricevuta da ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
04/12/2024

()

Così come previsto sul Disciplinare di gara al punto 12.1, "In caso di impedimenti, l'operatore economico dovrà caricare a Sistema il Documento di gara unico europeo in formato .pdf, compilato in tutte le parti pertinenti e

sottoscritto con una firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa".
Pertanto è possibile presentare un DGUE, compilato autonomamente, in formato pdf.

Inviata da TP Infinity Italia SPA A SOCIO UNICO 03780391003

02/12/2024

()

Risposta

Formato

Inserisci la risposta...

Paragrafi: 0, Caratteri: 0/30000

INVIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010

Alla c.a.
ISTAT, Via Cesare Balbo 16
00184 Roma

Rif: Trattativa diretta n. 4777537 - CUP n. H59B23000020006

Il Sottoscritto Gabriele Albani nato a Roma (RM) il 15/05/1972 residente a Roma - via Pienza n. 245 C.F. LBNGRL72E15H501I in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico TP Infinity Italia S.p.a. a socio unico con sede in via di Priscilla 101, 00199 Roma Tel. 06865171 PEC tpinfinity@pec.it e-mail info.it@ks.teleperformance.com Codice Fiscale 03780391003 Partita IVA 03780391003 n. Iscrizione al Registro delle Imprese 03780391003

a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

D I C H I A R A

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'ISTAT sono:

Estremi identificativi

ISTITUTO: Sociètè generale
AGENZIA: Succursale di Milano
C/C IBAN: IT96W0359301600011885901 2EU

Generalità persone delegate ad operare

Nome e Cognome: Gabriele Albani Codice Fiscale: LBNGRL72E15H501I
Nato a Roma il 15/05/1972 Residente in via Pienza 245, Roma (RM)

Nome e Cognome: Gianluca Bilancioni Codice Fiscale: BLNGLC64P04H501Q
Nato a Roma il 4/09/1964 Residente in via G.M. Giberti 45, Roma (RM)

Nome e Cognome: Corrado Plutino Codice Fiscale: PLTCRD70C02F839M
Nato a Napoli il 2/03/1970 Residente in via del Fornetto 79, Roma (RM)

- che l'Operatore Economico utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri contraenti;

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 legge n.136/2010;

- che provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Luogo e data
Roma, 6/12/2024

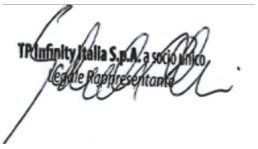

Firmato digitalmente
da: GABRIELE
ALBANI
Data: 06/12/2024
13:40:55

_____

(firmato digitalmente)[1NB]

[1] Legale rappresentante o altra persona legittimata ad impegnare la Società rilevabile dalla documentazione presentata in sede di gara

[NB] firmato digitalmente, in caso di firma olografa allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.